



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED]

con il patrocinio dell'avv. LONGO SILVIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Strà n. 126, 37042 – Caldiero (VR), come da mandato agli atti del fascicolo telematico

PARTE ATTRICE

contro

[REDACTED]

con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] come da mandato agli atti del fascicolo telematico

PARTE CONVENUTA



CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte attrice chiede e conclude:

- 1) IN VIA PRELIMINARE: rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le eccezioni di inammissibilità delle domande e di prescrizione formulata dalla convenuta con comparsa di costituzione e risposta del 22.05.2019;
- 2) IN ULTERIORE VIA PRELIMINARE: rigettarsi tutto quanto dedotto da controparte nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto e, in ragione delle difese avversarie svolte in punto di prescrizione, accertare la sussistenza del rapporto anche sotto il profilo dell'affidamento sia nella forma scritta che nella forma del c.d. fido di fatto, per il periodo successivo all'entrata in vigore del t.u.b.
- 3) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: previa ogni opportuna declaratoria di nullità, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità degli addebiti per interessi passivi o per competenze analoghe, effettuati sul conto corrente della narrativa che precede in costanza di rapporto ex art. 1284 comma 3, c.c. e, per l'effetto, condannarsi la banca convenuta alla restituzione all'attrice di quanto illegittimamente addebitato e percepito, per competenze, spese, commissioni ed interessi solo asseritamente convenzionali, maggiorato degli interessi legali, dalla data dei singoli addebiti sino al saldo effettivo;
- 4) IN ULTERIORE VIA PRINCIPALE DI MERITO: previa ogni opportuna declaratoria di nullità, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o la nullità delle operazioni di capitalizzazione anatocistica degli interessi debitori e delle altre remunerazioni pretese dalla banca, anche per il periodo successivo al 01.01.2014, per contrasto con norme imperative; previa rideterminazione degli esatti saldi dare/avere del conto corrente di cui in narrativa, condannarsi la Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute;
- 5) IN ULTERIORE VIA PRINCIPALE DI MERITO: previo accertamento del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario, accertata e dichiarata, quindi, per le causali di cui in atti, la contestuale violazione della legge n. 108/1996 con evidenza degli elementi integrativi del reato di usura di cui all'art. 644 c.p., come compiutamente verrà accertato in corso di causa; ferma l'applicazione del comma 4 art. 331 c.p.p. in relazione all'art. 644 c.p.: dichiararsi, in applicazione del comma 2 art. 1815 c.c., non dovuto dall'attrice alcun interesse a qualsiasi titolo addebitato e preteso dalla Banca convenuta e, per l'effetto condannarsi la convenuta a restituire alla società attrice la somma che emergerà all'esito della istruttoria o, in subordine, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli art. 1284, 1346, 2697 e 1418, 2° comma c.c. degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali



applicati nel corso dell'intero rapporto e disporsi l'applicazione, ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3, degli interessi sul saggio legale tempo per tempo vigente;

6) IN ULTERIORE VIA PRINCIPALE DI MERITO: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità di ogni capitalizzazione a debito della "Commissione di Massimo Scoperto" per mancanza di un valido accordo o per indeterminabilità della stessa, e comunque per assenza di causa, nell'ipotesi di una pattuizione da ritenersi valida o, ancora, per nullità ex art. 2-bis, comma 1 della legge 02/2009, nonché ex art. 117-bis del d.lgs. n. 385 del 1993 e, per l'effetto, previa ricontabilizzazione dell'effettivo saldo dare avere relativo al conto corrente predetto, condannarsi la Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, maggiorate degli interessi negativi, oltre interessi legali creditori in favore di parte attrice dalla data dei singoli addebiti sino all'effettivo soddisfo e/o comunque previa rideterminazione del saldo dare/avere del conto corrente di cui è causa;

7) IN ULTERIORE VIA PRINCIPALE DI MERITO: accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità, l'illegittimità ed inefficacia delle commissioni "Commissioni Disponibilità Immediata Fondi" e "Commissioni Utilizzi Oltre Disponibilità Immediata Fondi" e "C.i.v." per mancanza di pattuizione delle medesime e per l'assoluta indeterminatezza, in conseguenza, dichiarare la non applicabilità delle suddette condizioni al rapporto intercorrente tra le parti, con la condanna della convenuta alla restituzione delle somme eventualmente addebitate a tale titolo nelle more del giudizio, oltre interessi legali creditori in favore di parte attrice dalla data dei singoli addebiti sino all'effettivo soddisfo e/o comunque previa rideterminazione del saldo dare/avere del conto corrente di cui è causa ;

8) IN ULTERIORE VIA PRINCIPALE DI MERITO: accertarsi e dichiararsi la prassi relativa al c.d gioco delle valute è nulla o in quanto non espressamente pattuita in contratto, come invece è richiesto ai sensi dell'art. 1284 c.c., 3° comma, o in quanto non sufficientemente determinata o determinabile rispetto all'oggetto del contratto, o in quanto nulla perché usuraria e pertanto non dovuta ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c., in quanto calcolata alla stregua di un corrispettivo per la remunerazione del credito e, pertanto, sottoposta all'applicazione della disciplina degli interessi usurari;

9) IN ULTERIORE VIA DI PRINCIPALE DI MERITO: previa ogni opportuna declaratoria di nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia, accertarsi e dichiararsi la nullità degli addebiti indicati in atti e di cui alle domande da n. 3) a n. 8) e, previo ricalcolo del saldo di conto corrente di cui è causa, ordinarsi la liquidazione del saldo positivo in favore della ricorrente o accertare il minor debito;

10) IN ULTERIORE VIA PRINCIPALE DI MERITO: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia dell'indebita esposizione nei confronti della



convenuta di [REDACTED] per violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale e diligenza contrattuale ex art. 1176, II° c., c.c. e 1375 c.c. e per l'effetto condannarsi parte opposta al risarcimento del danno da immagine ed economico nella misura che verrà quantificata in corso di causa.

11) IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite, compensi refusi.

- IN VIA ISTRUTTORIA: previo richiamo a quanto dedotto con memoria ex art. 183, VI° c., n. 3 c.p.c. in via di replica istruttoria, si insta per l'accoglimento delle seguenti istanze istruttorie.

1) PROVA DOCUMENTALE:

Si richiamano le produzioni documentali effettuata con atto di citazione (doc.ti 1 - 8), comprensiva degli estratti di conto corrente dal 01.01.1978 al 31.03.2017 ed effettuate con memoria ex art. 183, VI° c., n. 2 c.p.c. da n. 9) a n. 12).

2) ISTANZA EX ART. 210 C.P.C.: Ribadendo le considerazioni svolte a pagina 5) della prima memoria ex art.183 c. VI c.p.c. si insta affinché l'Ill.mo Giudice adito ordini, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione relativa alle aperture di credito che hanno assistito il rapporto di conto corrente.

Come è noto, ai sensi dell'art. 119 t.u.b. è diritto del correntista ricevere tutta la documentazione periodica relativa al rapporto di conto corrente, documentazione che, per giurisprudenza costante, ricomprende sia le comunicazioni periodiche – estratti conto- che la documentazione contrattuale, quest'ultima, senza alcuna prescrizione decennale.

[REDACTED] ha già svolto tale istanza prima dell'instaurazione del procedimento de quo mediante istanza ex art. 119 t.u.b. (si veda il doc. 5 allegato) alla quale non è seguito alcun riscontro da parte dell'Istituto. Si ritiene necessario formulare istanza ex art. 210 c.p.c. affinché l'Ill.mo Giudice ordini alla banca convenuta di esibire tutta la documentazione contrattuale in possesso dell'Istituto di credito e, in particolare:

- copia di tutta la documentazione contrattuale relativa al conto corrente n. [REDACTED]
- copia degli estratti di conto corrente relativi al conto n. [REDACTED] periodi 31.03.1980, 30.06.1980, 31.03.2002, 30.06.2002, 30.09.2002, 31.12.2002.

3) ISTANZA DI C.T.U. CONTABILE:

Si insta per l'ammissione della c.t.u. contabile, indicando, di seguito, quello che appare essere il quesito maggiormente rispondente ai canoni sopra evidenziati:



1. accertare l'effettiva durata del rapporto di conto corrente ██████ nonché accertare la presenza del c.d. fido di fatto sulla base dei principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza nonché sulla base delle risultanze documentali;
2. a partire dal primo trimestre, e successivamente per ciascun trimestre, determinarne la consistenza media effettiva, in dare o avere, rettificando il saldo numeri debitori, riportato dalla banca sull'estratto conto trimestrale delle seguenti capitalizzazioni succedutesi nel tempo: interessi, commissione massimo scoperto, valute, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo percepite, ad eccezione di imposte e tasse;
3. rettificare quindi il saldo dare/avere epurandolo da tutto quanto non sia dovuto, all'esito della ricostruzione stessa, eliminando quindi oneri e commissioni non dovute;
4. considerando i saldi trimestrali dei numeri debitori così rettificati, determinare il T.E.G. (tasso effettivo globale) del conto corrente principale, tenendo conto di tutti i costi e le remunerazioni, ed eccezione di imposte e tasse, connessi alla erogazione del credito, incluso il costo degli anatocismi trimestrali e dell'addebito delle valute, applicando la formula seguente, derivata da quella della Banca d'Italia per la rilevazione del TEG:
$$TEG = \frac{INTERESSI \times 36500}{NUMERI DEBITORI + ONERI SU BASE ANNUA \times 100}$$
ACCORDATO
dove gli oneri su base annua sono da calcolarsi includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione;
5. verificare se i tassi, determinati secondo il punto precedente, abbiano superato i tassi soglia pubblicati dal Ministero del Tesoro in applicazione dell'art. 2 della L. 108/96;
6. partendo dalla consistenza media effettiva dell'ultimo trimestre, determinata applicando le rettifiche di cui al punto 2), determinare il saldo effettivo finale, in dare o in avere, in linea capitale c.c.;
7. calcolare il saldo degli interessi, in dare o in avere, applicando il tasso d'interesse legale alle consistenze medie effettive così come sono determinate secondo le istruzioni di cui al punto 2);
8. sulla base del volume d'affari e dell'utile lordo realizzato dalla società, determinare per ciascun anno fiscale e dall'inizio del rapporto di conto corrente, il mancato utile causato dalle maggiori somme versate alla banca da parte attrice-opponente.



Il Procuratore di parte convenuta chiede e conclude:

in via preliminare

- Dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di condanna alla ripetizione di indebito svolta da parte attrice per i rapporti di conto corrente oggetto di causa per i motivi di cui in atti;

- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese di parte attrice per i motivi e con le decorrenze di cui in atti.

nel merito

- Rigettarsi le domande tutte della società [REDACTED] in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti.

- Con vittoria di competenze di lite.

In via istruttoria:

Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso articolate, qualora reiterate, per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183, c. 6, cpc dd.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La società [REDACTED] esponendo di intrattenere con [REDACTED] un rapporto di conto corrente attivo almeno dal 1977, assumendo che il rapporto si fosse instaurato senza alcuna corretta pattuizione delle condizioni economiche ad esso applicate e sostenendo che nel tempo fossero stati applicati interessi ultralegali non pattuiti, interessi usurari, spese e commissioni illegittime e che fosse stata operata una illegittima capitalizzazione degli interessi passivi nonché una indebita contabilizzazione delle date valuta delle operazioni, ha convenuto in giudizio detto Istituto bancario al fine di ottenere, previo accertamento della fondatezza delle doglianze, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite o trattenute oltre interessi legali e/o comunque la rideterminazione del saldo dare/avere del conto corrente oggetto di causa con liquidazione del saldo positivo in favore della società attrice o accertamento del minor debito.

Ha infine chiesto la società attrice l'accertamento della illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per violazione di buona fede contrattuale e diligenza contrattuale ex art. 1176 II° comma c.c. e la conseguente condanna della parte convenuta al risarcimento del danno da immagine ed economico nella misura risultante in corso di causa.

Si è costituito in giudizio [REDACTED] eccependo l'improcedibilità delle domande attoree per omesso esperimento del procedimento di mediazione, eccependo l'inammissibilità di tali domande per



essere il rapporto di conto corrente ancora attivo, eccependo, ancora, la prescrizione di tutte le rimesse antecedenti il decennio e contestando, nel merito, la fondatezza pretese avversarie e le risultanze della perizia di parte depositata dalla società attrice.

Alla prima udienza del 13.06.2019, rientrando la causa in esame fra quelle per cui è prevista la mediazione obbligatoria, veniva concesso termine per dare corso a detta procedura.

Stante l'esito negativo della mediazione, alla successiva udienza del 12.11.2019 venivano assegnati i chiesti termini per il deposito di memorie ex art. 183 co VI c.p.c..

Esaminate le richieste istruttorie delle parti, il giudice, con ordinanza resa all'udienza del 30.06.2020, accoglieva l'istanza di esibizione documentale formulata ex art. 210 c.p.c. da parte attrice dichiarando altresì ammissibile la richiesta di CTU.

Espletata la consulenza tecnica con successiva integrazione, causa viene ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.

Preliminarmente deve darsi atto che risulta superata l'eccezione di parte convenuta di improcedibilità del giudizio per omesso esperimento della mediazione obbligatoria, atteso che detto procedimento è stato poi esperito – con esito negativo – nella fase iniziale della causa.

Quanto poi all'eccezione, sollevata dalla medesima convenuta, di inammissibilità della domanda di ripetizione in presenza di un conto corrente ancora attivo, va osservato come la detta circostanza possa essere d'ostacolo unicamente all'adozione di una statuizione di natura condannatoria, ma non anche all'accertamento della nullità/illegittimità delle clausole e degli addebiti e al conseguente ricalcolo delle esatte poste di dare/avere e del saldo di conto corrente.

È stato invero riconosciuto anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione l'interesse del correntista all'accertamento della legittimità degli addebiti ed il suo diritto, sin dal momento dell'annotazione in conto della posta, ad agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui si basa l'addebito ritenuto illegittimo ed ottenere, di conseguenza, una rettifica in suo favore delle risultanze del conto e ciò anche allo scopo, ove al conto acceda un'apertura di credito, di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (v: Cass. civ. 06/07/2023, n. 19123; Cass. SSUU 02/12/2010 n. 24418; Cass. civ. 15/01/2013 n. 798). Come chiarito dalla Suprema Corte (v: Cass. civ. 05/09/2018, n. 21646) trattasi infatti di *interesse che rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta*



rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito).

Le domande di accertamento e rettifica del saldo formulate di parte attrice non possono dunque che essere ritenute ammissibili in quanto indubbiamente volte al conseguimento di un risultato utile, non ottenibile senza la pronuncia giudiziale.

Ha inoltre eccepito la banca convenuta, sempre in via preliminare, la prescrizione delle rimesse antecedenti al decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione (20.02.2009) o dal diverso atto ritenuto interruttivo dal Tribunale adito.

L'eccezione, formulata dalla banca con riferimento a tutte le rimesse antecedenti il decennio, indipendentemente dalla loro natura solutoria o ripristinatoria, deve ritenersi ammissibile.

A mente di quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, l'onere di allegazione a carico della parte convenuta che voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto può ritenersi soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto unitamente alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/06/2019, n. 15895; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 05/07/2022, n. 21225).

Va peraltro rimarcata, ai fini della decisione sull'eccezione in esame, la necessità di distinguere la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, potendo la prescrizione operare solo in riferimento alle prime.

Come spiegato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, possono dar vita a pretesa restitutoria unicamente le rimesse che abbiano determinato uno spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens*, il che può configurarsi solo ove i versamenti possano essere considerati alla stregua di pagamenti, così da formare oggetto, ove indebiti, di azione di ripetizione. Il che si verifica ove si tratti di pagamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento; non invece ove i versamenti, non avendo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, abbiano natura meramente ripristinatoria della provvista, nel qual caso il termine di prescrizione non può che decorrere dalla data di chiusura del conto (v: Cass. civ. Sez. Unite, 02/12/2010, n. 24418; Cass. civ. Ord., 26/07/2017, n. 18581).

Sulla scorta della detta interpretazione giurisprudenziale solo i versamenti solutori possono dunque



considerarsi quali pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c..

Deve pertanto essere disattesa, in quanto contraria al ribadito orientamento della Suprema Corte, la richiesta di prescrizione decennale di tutte le rimesse, indipendentemente dalla loro natura solutoria o ripristinatoria.

Ai fini della ricostruzione contabile del conto di che trattasi dovrà quindi essere recepito il prospetto di calcolo che fa proprio l'orientamento giurisprudenziale di cui si è detto.

Dovrà poi aversi riguardo, ai fini della concreta individuazione della natura solutoria o ripristinatoria, non al "saldo banca", bensì al "saldo rettificato", ossia alla movimentazione del rapporto epurata dalle poste illegittime.

In tal senso si è fatti orientata, con ribadite pronunce (Cass. civ. 2020 n. 9141; Cass. civ. 2021 n. 3858; Cass. civ. 16/03/2023, n. 7721), la più recente giurisprudenza della Cassazione, affermando (nella più recente sentenza previa disamina delle contrapposte posizioni in materia) l'orientamento in base al quale *"Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo."*

Quanto poi alla decorrenza del termine di prescrizione, va osservato come la società attrice abbia documentato di aver inviato in data 23.10.2017 atto di diffida con contestuale messa in mora anche ai fini della prescrizione (v. doc. 4 att.).

Da tale data dovrà dunque essere calcolato il termine di prescrizione delle rimesse solutorie.

Tanto premesso in ordine alle eccezioni preliminari e alle metodologie di calcolo da seguire ai fini dell'individuazione delle rimesse oggetto dell'eccezione di prescrizione, vanno esaminate, nel merito, le domande della società attrice.

Nell'atto introduttivo del giudizio ha esposto la società [REDACTED] di intrattenere con l'Istituto di credito convenuto, sin dal 1977, il rapporto di conto corrente di cui si discute.

Della stipula di tale contratto hanno fornito riscontro scritto sia la società attrice (v: doc. 1 att. sottoscritta dall'istituto di credito), sia la banca convenuta, che ne ha dimesso una copia sottoscritta dalla cliente (v: doc. 1 conv.).



Sono inoltre stati depositati, fra l'altro:

- affidamento in data 10/10/1990 (v: doc. 3 conv. dep. del 19/10/2020),
- contratto di apertura di credito del 18/6/2001 (doc. 2 conv.),
- addendum contrattuale del 22/11/2016 (doc. 4 conv.),
- addendum contrattuale del 24/2/2017 per regolamento addebito interessi debitori (doc. 7 conv),

che hanno ulteriormente regolato, nel tempo, le condizioni del rapporto e sono stati oggetto di disamina nel corso delle operazioni espletate in sede di CTU.

La documentazione depositata risulta sufficiente ai fini della decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.

Merita peraltro rilevare come già in corso di causa il giudice abbia accolto le istanze ex art. 210 c.p.c. formulate da parte attrice e come già sia stata espletata CTU e, proprio su richiesta di parte attrice, successivo supplemento peritale.

Procedendo quindi con la disamina, nel merito, delle doglianze attoree, va in primo luogo rilevato come il contratto di conto corrente non determini puntualmente il tasso di interesse creditore e debitore, facendo rispettivamente riferimento all' "Accordo interbancario".

La prima pattuizione regolarmente sottoscritta relativa ai tassi di interesse debitori, come evidenziato in sede di CTU, risulta contenuta nel contratto di apertura di credito del 18.06.2001, mentre la prima pattuizione regolarmente sottoscritta relativa ai tassi di interesse creditori risulta contenuta nell'addendum contrattuale del 22/11/2016.

In sede di ricalcolo del conto corrente la CTU ha dunque fatto applicazione dei seguenti tassi:

- Tassi debitori: tassi legali sino al 9/7/1992, tassi sostitutivi ex art. 117 TUB dal 10/7/1992 al 17/6/2001, tassi pattuiti o tassi medi applicati, se inferiori ai tassi pattuiti, a decorrere dal 18/6/2001;
- Tassi creditori: tassi legali sino al 9/7/1992, tassi sostitutivi ex art. 117 TUB dal 10/7/1992 al 30/10/2016, tasso dello 0,010% a decorrere dal 1/11/2016.

Quanto poi alla modalità di capitalizzazione deve senz'altro ritenersi fondata l'eccezione di nullità della clausola di cui al contratto di conto corrente con la quale veniva stabilita la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi a debito.

Va invero rammentato come la Suprema Corte di Cassazione, nel 1999, mutando il precedente orientamento giurisprudenziale, abbia affermato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, sancendo quindi la nullità della relativa pattuizione per contrasto con la normativa di cui all'art. 1283 c.c. (v: Cass. civ



16.03.1999, n. 2374).

Orientamento al quale hanno poi fatto seguito l'intervento del legislatore di modifica della formulazione dell'art. 120 Dlgs 385/93, la successiva delibera CICR del 09/02/2020, ulteriori modifiche apportate all'art. 120 TUB dalla L. 147/2013 e dal D.L. 91/2014, convertito in legge dalla L. 116/2014, e la delibera CICR del 03 agosto 2016.

A fronte di quanto sopra non può quindi che essere dichiarata la nullità della clausola contrattuale in esame.

Va tuttavia rilevato come la banca risulti essersi poi adeguata alla delibera CICR e risulti essere stata espressamente autorizzata dalla società attrice all'addebito degli interessi passivi in conto corrente (v: doc. 11 conv. dep. 19.10.2020).

Si ritiene quindi che possa essere recepito, ai fini del ricalcolo, quanto elaborato in sede di CTU.

Con l'atto introduttivo del giudizio ha poi contestato parte attrice gli addebiti a titolo di Commissione di Massimo Scoperto.

Secondo la prospettazione della società [REDACTED] infatti, dovrebbe ravvisarsi la nullità della Commissione di Massimo Scoperto per difetto di causa e per la sua indeterminatezza.

L'assunto deve essere disatteso.

Va invero osservato, quanto al primo profilo, come la validità della commissione in esame sia stata riconosciuta dalla Suprema Corte, che ha anche precisato come, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, debba essere non solo pattuita e indicata nel contratto, ma anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo (v: Cass. civ. 20/06/2022, n. 19825).

Nel caso in esame risulta dalla CTU come l'unica valida pattuizione di Commissione di Massimo scoperto sia stata inserita nel contratto di apertura di credito del 14/09/2001, che prevede una clausola di commissione di massimo scoperto sufficientemente determinata per valore di riferimento, cadenza periodica, percentuale e meccanismo di funzionamento (v: pag. 20 CTU).

Non sono stati dunque espunti, in sede di ricalcolo, gli importi addebitati a tale titolo, ove corrispondenti o inferiori alla misura contrattualmente indicata (v: pagg. 18-19 supplemento CTU).

Quanto poi agli addebiti e commissioni applicate al conto a titolo di Commissioni di disponibilità creditizia, indennità di sconfinamento o altre commissioni diversamente nominate va osservato come l'esercizio dello *ius variandi* ex art. 118 TUB, previsto già al punto 16 del contratto di conto corrente, possa ritenersi legittimamente applicato nei limiti in cui sia data prova dell'avvenuta comunicazione al correntista della modifica delle condizioni contrattuali e come sia comunque necessaria - come ben



evidenziato anche in sede di CTU nelle risposte alle osservazioni del consulente di parte convenuta (v: pag. 31 CTU) - la chiara determinazione delle condizioni applicabili, in conformità a quanto previsto dal novellato art. 117 bis TUB.

Sulla scorta di quanto emerso in sede di accertamenti peritali, non risultando alcuna valida pattuizione delle commissioni in oggetto, deve essere accolta l'eccezione di nullità dei relativi addebiti, che sono stati pertanto elisi dalla CTU in sede di ricalcolo del saldo del conto.

Vanno parimenti espunti gli addebiti relativi alle spese di tenuta conto.

Non può infatti ritenersi valida, in assenza di qualsivoglia indicazione in ordine all'entità degli importi addebitabili, la generica pattuizione, indicata nel contratto di conto corrente, che prevede "*Le spese di tenuta del conto, postali e bolli a carico del correntista*".

Quanto poi al calcolo delle valute, deve parimenti ritenersi nulla, stante la sua genericità, l'indicazione "*Valute d'uso*" contenuta nel contratto di conto corrente.

In mancanza di altra valida pattuizione relativa ai "giorni valuta", deve dunque dirsi fondata anche l'eccezione attorea di illegittimità di meccanismi di computo della valuta in data diversa da quella di esecuzione dell'operazione, con conseguente ricalcolo del conto per data contabile, come da CTU.

Deve invece escludersi, anche all'esito del supplemento peritale, che vi sia stata nella specie applicazione di interessi in misura usuraria (v: pagg. 14 supplemento CTU), sicché devono dirsi infondate le doglianze della società attrice sul punto.

Resta ora da esaminare, ai fini dell'individuazione della ricostruzione contabile da recepire in questa sede, la questione dell'affidamento del conto corrente.

Già si è detto come ai fini dell'accertamento della prescrizione delle rimesse operate sul conto debba essere accertata la loro natura solutoria o ripristinatoria e come ai fini della verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse assuma rilievo la sussistenza ed il limite dell'affidamento. Ove infatti risulti concesso un affidamento potrà riconoscersi natura solutoria solo ai versamenti destinati a coprire un passivo eccedente il limite dell'affidamento stesso.

Si rende dunque necessario, in sede di ricostruzione contabile, verificare se il contratto di conto corrente di che trattasi fosse affidato e per quali importi.

Al riguardo ha evidenziato la CTU come il primo contratto comprovante la concessione di un affidamento risalga al 10/10/1990 (v: doc. 3 conv. dep. del 19/10/2020), pur evincendosi dalle movimentazioni contabili degli estratti come il conto corrente in esame fosse affidato sin dal 1978; ha però precisato la CTU come la documentazione contabile non consenta di individuare, fino al 1990,



l'entità degli affidamenti concessi.

Il che induce a ritenere che, ai fini del ricalcolo, non possa tenersi conto di affidamenti antecedenti a quello di cui al contratto 10/10/1990.

Ha infatti precisato la Suprema Corte che l'affidamento è soggetto al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 T.U.B., sicché esso deve essere provato in giudizio mediante la produzione della relativa scrittura (Cass. civ. Sez. I Ord., 12/05/2023, n. 13063), potendosi ammettere una attenuazione della necessaria forma scritta solo ove il contratto di apertura di credito risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto (Cass. civ. 926/22; Cass. civ. 27201/19; Cass. civ. 7763/17).

Dal che discende che, delle plurime elaborazioni contabili effettuate dalla nominata CTU, deve essere qui recepita, per le ragioni tutte precedentemente esposte, quella di cui alla 2^ Metodologia di ricalcolo, ipotesi sub lett. a).

Quanto, infine, alla data di rideterminazione del saldo, considerato che risultano essere stati dimessi in atti gli estratti conto sino al 30/06/2020, si ritiene di recepire il conteggio a quest'ultima, più recente, data.

Il risultato ottenuto, come da elaborato peritale (v: pag.: 31 supplemento CTU), evidenzia una differenza a favore della correntista pari ad € 699.002,00, con rideterminazione del saldo di conto corrente, alla data del 30/6/2020, in € 568.887,26 a credito della correntista stessa.

Va da ultimo esaminata la domanda attorea di condanna della Banca convenuta al risarcimento dei danni per l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Domanda che non può trovare accoglimento.

A riguardo è dirimente rilevare come sia stato chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione che in tema di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente *in re ipsa* ma deve essere specificamente allegato e provato da chi ne invoca il risarcimento (Cass. civ. 06/03/2023, n. 6589).

Prova che non è stata in alcun modo fornita.

Né tantomeno è stata fornita la prova di un danno economico.

La domanda in esame non può dunque che essere rigettata.

Le domande attoree possono dunque trovare accoglimento nei limiti di cui sopra.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico di parte convenuta, stante la sua prevalente soccombenza.



Vanno parimenti poste a carico di parte convenuta le spese di CTU tutte, come liquidate in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accertata la nullità delle condizioni del contratto di conto corrente e l'illegittimità degli addebiti nei termini di cui in parte motiva,

operato il ricalcolo

RIDETERMINA

Il saldo del conto corrente n. [REDACTED] per cui è causa, con riferimento alla data del 30/06/2020, nell'importo di €568.887,26 a credito della società correntista [REDACTED], come da prospetto contabile elaborato dalla CTU in applicazione della 2^ Metodologia di ricalcolo, ipotesi sub lett. a) di cui al supplemento peritale depositato in data 28.04.2022.

RIGETTA

La domanda attorea di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale rischi.

CONDANNA

Parte convenuta [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore della società attrice, spese che liquida in €518,00 per anticipazioni ed in €29.000,00 compenso oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.

PONE

A carico di parte convenuta [REDACTED] le spese tutte di CTU come liquidate in corso di causa e per l'effetto

CONDANNA

Parte convenuta alla rifusione, in favore di parte attrice, di quanto da quest'ultima eventualmente anticipato a tale titolo.

Verona, 12 settembre 2023

Il Giudice

dott.ssa Lara Ghermandi

